

Cass., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2025, n. 1707
Omissis

Fatto

Caia e Tizio contraevano matrimonio a Borgo D'Ale in data 18/07/2009.

Dall'unione nascevano i figli Mevio e Sempronio

Con ricorso depositato il 19/12/2019 Tizio chiedeva al Tribunale di Vercelli una pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, con addebito in capo alla moglie, nonché l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé - chiedendo il rientro in Italia, trovandosi i minori con la madre in Russia contro la volontà del ricorrente - e la corresponsione da parte della moglie di un assegno di mantenimento per i figli minori di Euro 400,00 mensili.

Quest'ultima si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande, affermando la giurisdizione del giudice russo in relazione alla ultima residenza dei minori. In subordine aderiva alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della richiesta di addebito, formulata dalla controparte, e chiedeva l'affido esclusivo dei figli minori a sé, con corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili da parte del padre.

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita la relazione dei Servizi sociali russi e veniva espletata una CTU psicologica, il Tribunale riteneva sussistente la giurisdizione del giudice italiano e, applicata la legge italiana, dichiarava la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, ritenendo provata la violazione dei doveri di assistenza e di coabitazione. Disponeva, inoltre, l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente e residenza di questi ultimi presso la madre, disciplinando i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, dando anche altre disposizioni. Poneva, infine, a carico delle parti il mantenimento diretto dei figli, durante i periodi in cui li avevano presso di sé, atteso che il padre avrebbe dovuto accollarsi integralmente le non trascurabili spese di viaggio e di soggiorno per recarsi in Russia, stabilendo, comunque, a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al 50 per cento delle spese straordinarie necessarie per i minori, secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Vercelli.

Nei confronti della sentenza del Tribunale proponeva appello Caia, chiedendo che venisse escluso l'addebito della separazione. La stessa parte censurava la decisione del primo giudice con la quale era stato disposto l'affidamento condiviso dei figli e, come ulteriore motivo di impugnazione, contestava la regolamentazione della frequentazione dei figli unitamente alla mancata previsione di un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.

Tizio, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale, chiedendo che venisse disposto il rimpatrio dei figli in Italia unitamente all'affido esclusivo al padre.

La Corte d'Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'impugnazione principale ed anche quella incidentale.

Avverso tale provvedimento Caia proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura.

Tizio si è difeso con controricorso e ha formulato due motivi di ricorso incidentale, depositando anche memoria difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., con riferimento alle statuizioni relative al collocamento e all'esercizio della responsabilità genitoriale verso i minori, per carenza di giurisdizione del giudice italiano, pronunciatisi in violazione delle norme convenzionali di matrice internazionale con particolare riferimento all'articolo 5 e all'articolo 7 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996.

In subordine, con il secondo motivo di ricorso principale, è dedotta la motivazione apparente, contraddittoria e illogica, in violazione dell'articolo articolo 111 Cost. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., con violazione dell'art. 151 c.c.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la motivazione apparente, contraddittoria e illogica della statuizione relativa all'affidamento condiviso dei figli, in violazione dell'articolo articolo 111 Cost. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre alla violazione dell'articolo 337 quater c.p.c. sotto il profilo del prioritario interesse dei figli minori.

Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la motivazione apparente, in violazione dell'articolo articolo 111 Cost. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., della statuizione relativa alle modalità dell'esercizio del diritto di visita dei figli, con violazione dell'articolo 337 ter c.c.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la motivazione apparente, in violazione dell'articolo articolo 111 Cost. e dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., della statuizione relativa agli aspetti economici, con particolare riguardo al concorso al mantenimento dei figli da parte del padre, con violazione dell'articolo 315 bis, comma 1, c.p.c.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. la violazione dell'art 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che la richiesta di rimpatrio dei minori non fosse stata proposta in primo grado, mentre invece tale domanda era già contenuta nel ricorso introduttivo ed era stata coltivata nel ricorso ex art. 709 c.p.c. formulato in corso di causa.

Tizio ha censurato la statuizione del giudice di merito anche nella parte in cui ha affermato che la statuizione sul rimpatrio non rientrava tra i provvedimenti che potevano essere adottati in quella sede, dando atto che la procedura per la sottrazione di minori non aveva avuto alcun esito, evidenziando che a tale risultato si era pervenuto perché i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in questa sede, e confermati dal giudice del reclamo, avevano fatto sì che Caia potesse rimanere in Russia.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione dell'111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., non avendo la Corte di Appello spiegato perché era preferibile mettere i figli nella condizione di vedersi rescisso qualsivoglia legame con le loro origini italiane e con la famiglia paterna, pur essendo i minori in una fascia d'età tale da avere diritto di contemperare entrambe le esperienze parentali, da cinque anni impedito dalla madre.

3. Il ricorso principale è inammissibile.

3.1. Com'è noto, ai sensi dell'art. 365 c.p.c. "Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale."

Questa Corte ha più volte precisato che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; cfr. le fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014).

I requisiti appena descritti devono ritenersi necessari anche nel caso in cui la procura sia rilasciata all'estero da cittadino straniero, tenuto conto che l'art. 12 L. n. 218 del 1995, espressamente prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato è regolato dalla legge italiana (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015).

3.2. Nella specie, il difensore della ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in forza di una procura speciale rilasciata da quest'ultima il 05/02/2020 per essere rappresentata e difesa "... nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio presso il Tribunale di Vercelli rubricato al numero XXXX/YYYY r.g. e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva".

La procura è rilasciata all'estero da cittadina straniera in data 05/02/2020 e reca il riferimento al giudizio di merito di primo grado (effettivamente recante il n. XXXX/YYYY r.g.), sia pure erroneamente indicato come giudizio di scioglimento del matrimonio (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022).

La sentenza in questa sede impugnata risulta, tuttavia, pubblicata successivamente, con precisione in data 26/07/2023, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché sottoscritto di un avvocato privo di procura speciale.

4. Per gli stessi motivi appena illustrati, anche il ricorso incidentale risulta inammissibile.

4.1. Nell'epigrafe del controricorso, contenente il ricorso incidentale, si legge che Tizio è "rappresentato e difeso in forza di procura alle liti già agli atti nella causa civile RG 2468/2019 del Tribunale di Vercelli dall'Avvocato".

Effettivamente con la procura depositata in atti ha parte ha conferito al difensore, in data 28/05/2021, il mandato a rappresentarlo e a difenderlo "nella causa civile RG XXXX/YYYY di separazione coniugi azionata avanti al TRIBUNALE DI VERCELLI contro Caia, e negli atti consequenziali, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e nell'eventuale giudizio di opposizione...".

Anche in questo caso la sentenza impugnata è stata pubblicata successivamente al rilascio della procura, con precisione in data 26/07/2023, con la conseguenza che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, perché sottoscritto di un avvocato privo di procura speciale.

5. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi dichiarati inammissibili.

6. La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale ed anche del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale ed anche del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 7 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2025.